

SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I **Ambito economico**

Art. 1 (Modifica dell'art. 44 della l.r. 31/2008)

La proposta di modifica del comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 31/2008 discende dall'esigenza di superare un dubbio applicativo in ordine alle funzioni autorizzatorie in materia di trasformazione d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico e senza trasformazione del bosco. La norma in vigore, infatti, assegna ai comuni le competenze per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo *«anche in caso di allargamento di mulattiere e sentieri comportante scavi e movimenti di terra fino a un massimo di 100 metri cubi e per una larghezza massima di 150 centimetri»*

Tale specificazione, nel contesto di un comma in cui si prevede una competenza amministrativa residuale in capo ai comuni (per quanto non espressamente spettante ad altri enti ai sensi dei commi 3 bis e 4 dell'articolo 44 della l.r. 31/2008), ha dato adito a incertezze interpretative in ordine a quale sia l'ente competente al rilascio delle autorizzazioni, in caso di esubero di tali limiti dimensionali (100 mc e 150 cm). Con circolare regionale M1.2020.0130766 del 12/6/2020 della Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi ('Modifiche alla l.r. 31/2008 in tema di foreste') tale competenza (ancorché non esplicitata in articolato) è stata ricondotta in capo alla Regione e alla Provincia di Sondrio (che rientrano tra gli enti per i quali l'articolo 44, comma 4, della l.r. 31/2008 prevede competenze specifiche, ovvero: *"4. La provincia di Sondrio, le comunità montane o le unioni di comuni, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo in caso di interventi di sistemazione idraulico-forestale o riguardanti le attività agro-silvo-pastorali comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi"*).

Dal momento, però, che il comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 31/2008 riguarda una competenza amministrativa di carattere residuale dei comuni, come a suo tempo previsto dal progetto di legge n. 118 per l'Aula consiliare (oggi l.r. 13/2020), risulta coerente con tale carattere residuale la soppressione dell'inciso oggetto della modifica a voler significare l'attestazione in capo ai comuni della funzione autorizzatoria anche in caso di allargamento di mulattiere e sentieri comportante scavi e movimenti di terra.

Per i procedimenti eventualmente in essere alla data di vigenza della presente modifica si applicherà il principio del *tempus regit actum*.

Art. 2 (Modifiche agli artt. 102, 105, 106 e 112 della l.r. 31/2008)

Le modifiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo proposto si rendono necessarie per aggiornare i riferimenti alle attività svolte dagli ispettorati micologici istituiti nell'ambito dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS.

La modifica al comma 2 dell'articolo 112 è invece motivata dalle ragioni di seguito riportate.

Secondo la normativa vigente (art. 13, quarto comma, della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale), art. 14 della l.r. 6/2015 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), art. 27 della l.r. 1/2012 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)), all'accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative possono procedere non solo gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ma anche gli agenti accertatori.

Di qui la necessità di modificare il sopracitato comma 2 in ragione del fatto che né la Regione né le comunità montane dispongono di personale con la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Tale circostanza si risolve in un impedimento allo svolgimento dell'attività di vigilanza e quindi all'accertamento delle violazioni.

E' stata colta l'occasione della modifica per precisare che per enti gestione s'intendono gli enti di gestione dei parchi naturali e regionali, nonché gli enti di gestione delle riserve naturali.

Di seguito si riporta, per completezza, il testo dell'art. 112 riguardante la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del Capo I (Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) del Titolo VIII per la cui inosservanza è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative (art. 110):

"Art. 112

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata ai carabinieri forestali, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria."

Art. 3 (Modifica all'art. 144 della l.r. 31/2008)

La pesca professionale in Lombardia è consentita solo in ambito lacustre e riguarda 150 possessori di licenza di tipo A di cui 83 imprese iscritte presso le Camere di commercio (fonte Unioncamere).

Il ridotto numero di pescatori dipende dalla scarsa remuneratività dell'attività di pesca quale fonte esclusiva di reddito. Le attività di pesca rimaste (nel corso degli anni i pescatori professionisti nei tratti lombardi dei principali fiumi sono scomparsi) sono normalmente destinate a rifornire la ristorazione rivierasca dei laghi per la somministrazione di piatti tipici che riguardano specie ittiche locali (carpione, coregone o lavarello, alborella, agone). Esiste quindi un'economia che ruota attorno a questa attività per la quale i pescatori professionali possono accedere ai contributi previsti nel settore della pesca dall'Unione europea (fondi FEAMP attualmente gestiti dalla DGA attraverso l'apertura di bandi a sostegno di investimenti).

Gli stock ittici delle specie locali sono in diminuzione e ciò non favorisce il mantenimento di un'attività che l'art. 22 del regio decreto 1604/1931 definisce come svolta da "pescatori di mestiere" (*"Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche le persone che esercitano la pesca in dette acque quale esclusiva o prevalente attività lavorativa"*).

Da qualche anno, quindi, sono giunte all'amministrazione regionale richieste di riconoscere come imprenditore ittico anche chi non svolge l'attività professionale in forma prevalente o esclusiva, vendendo il pescato e utilizzando strumenti ed attrezzi professionali di pesca (barche, reti, ecc.).

L'obiettivo della proposta di modifica della legge regionale è questo riconoscimento.

Scopo ultimo: evitare la scomparsa della pesca professionale nelle acque interne della Regione.

Il d.lgs. 4/2012, laddove inquadra dal punto di vista normativo la figura dell'imprenditore ittico quale soggetto che esercita "professionalmente" l'attività di pesca, rimanda ad una equiparazione (art. 4 comma 4) alle disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

Dato che la normativa di settore distingue l'imprenditore agricolo dall'imprenditore agricolo professionale, è possibile immaginare un superamento dell'art. 22 del r.d. 1604/1931 riconoscendo come pescatore professionale anche chi - in possesso di licenza A, di strumenti e attrezzi della pesca professionale e di partita IVA - non esercita in modo esclusivo o prevalente l'attività di pesca, fermo restando che questi pescatori professionali non potrebbero accedere ai contributi previsti per i pescatori che esercitano l'attività in forma esclusiva o prevalente ciò in analogia con quanto disposto in ambito agricolo.

Art. 4 (Modifica all'art. 156 della l.r. 31/2008)

Con la modifica proposta s'intende includere tra le tipologie di prodotti da impiegare nella somministrazione di pasti e bevande presso le aziende agrituristiche i prodotti lombardi a denominazione comunale (De.co.) (quali, ad esempio i "marubini" di Cremona) e le acque minerali di origine lombarda (quali, ad esempio, "Boario" di Darfo Boario Terme (BS) e "San Pellegrino" di San Pellegrino terme (BG)) al fine di valorizzare produzioni enogastronomiche minori del territorio regionale, ma comunque molto rappresentative in termini di tradizioni e cultura locale e una grande risorsa naturale del territorio stesso; ciò in coerenza con quanto disposto dall'art. 151, comma 1, lett. b), a proposito della somministrazione di alimenti e bevande "prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda."

In particolare, la De.Co. rappresenta un riconoscimento concesso dalla locale amministrazione comunale ad un prodotto, strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le attuali denominazioni d'origine. Il fondamento di tale riconoscimento si rinviene nell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in base al quale il comune cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

Art. 5 (Modifiche agli articoli 5 e 9 della l.r. 35/2017)

La modifica all'art. 5, comma 1 bis della l.r. 35/2017 si rende necessaria in quanto, a seguito dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 152 della l.r. 31/2008 disposta dall'art. 7, comma 1, lett. e), della l.r. 11/2020, non è più previsto l'elenco degli operatori agrituristici al quale iscriversi per svolgere attività agrituristiche. Ne consegue che anche per lo svolgimento delle attività delle fattorie sociali erogative, riconducibili all'ambito delle attività agrituristiche, non può essere più richiesta l'iscrizione nel suddetto elenco. Deve essere invece richiesta la frequenza di un corso di formazione per operatori agrituristici.

La modifica del comma 3 del medesimo articolo si rende invece necessaria perché con la l.r. 17/2018, (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) è stata disposta l'abrogazione dell'art. 4 della l.r. 35/2017 che prevedeva l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale.

La modifica all'art. 9, comma 1 bis, si spiega nei termini di seguito riportati.

La l.r. 35/2017 ha disposto l'abrogazione dell'art. 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della l.r. 31/2008 che, al comma 1 bis, prevedeva l'adozione di un marchio di riconoscimento delle fattorie sociali. In applicazione di questa disposizione è stata adottata la dgr n. X/3387/2015 che definisce le caratteristiche del logo identificativo.

La stessa l.r. 35/2017, all'art. 5, comma 1 ter, dispone che le fattorie sociali si dotano di un contrassegno identificativo avente le caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale.

Considerate la sostanziale coincidenza tra marchio e il contrassegno, entrambi corrispondenti a un logo identificativo, la rispondenza alle stesse finalità promozionali e la consolidata abitudine da parte degli operatori e dei cittadini di individuare con tale simbologia l'attività sociale svolta dalle aziende agricole, si propone di far salvo, fino a nuova deliberazione, il marchio di riconoscimento già utilizzato dalle fattorie sociali.

Art. 6 (Proroga del termine per l'adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane. Modifiche all'art. 12 bis 1 della l.r. 16/2007)

Con la presente proposta di modifica dell'articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007 si prevede il prolungamento dei termini di adozione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane per le aree interessate dall'ampliamento del parco regionale approvate con la l.r. n. 39 del 28 dicembre 2017.

La scadenza fissata dalla legge di modifica dei confini del parco (la l.r. 39/2017) per l'adozione della variante era di due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, ovvero il 31/12/2019 (art. 206 bis, comma 3, l.r. 16/2007). Tale termine è stato prorogato a tre anni dalla l.r. 22/2019, ridefinendo pertanto la scadenza al 31/12/2020. Al decorrere di tale data le aree in ampliamento risulterebbero prive di norme di salvaguardia (fatte salve le previsioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti) e, quindi, potrebbero essere oggetto di trasformazioni territoriali non coerenti con le finalità di conservazione e valorizzazione del parco.

A causa della situazione emergenziale da Covid-19, che si è venuta a creare nei mesi scorsi, l'attività condotta dal parco di elaborazione della proposta di variante, anche attraverso la partecipazione di cittadini, associazioni ed enti interessati, ha subito forti rallentamenti. In particolare, non si sono potuti svolgere gli incontri istituzionali e di confronto tecnico, già programmati, finalizzati a raccogliere pareri e osservazioni per la redazione della proposta di variante previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi ai sensi della normativa vigente.

Nel caso dell'ampliamento del Parco delle Groane si deve anche tenere conto che la piena partecipazione di enti, associazioni e cittadini è determinante per il buon esito del processo di pianificazione, in quanto il territorio in ampliamento del parco costituisce un'area molto vasta pari a 4.554 ettari, circa il 123% della superficie, coinvolge 13 nuovi Enti (12 Comuni e la Provincia di Como) che sono entrati nell'ente gestore del Parco, una Riserva Naturale (Fontana del Guercio) e un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (Brughiera Briantea),

In considerazione delle ragioni appena evidenziate, si ritiene di prolungare il periodo di validità delle norme di salvaguardia di ulteriori sei mesi, ridefinendo la data di scadenza al 30 giugno 2021, al fine di mantenere in sicurezza le aree di ampliamento del parco regionale, evitando – nelle more dell'adozione della variante al PTC del parco – il rischio di trasformazioni territoriali non coerenti con le finalità di conservazione e valorizzazione del parco e il venir meno – nel periodo di tempo tra la decadenza delle norme di salvaguardia e l'adozione del piano – della *ratio* di tutela ambientale posta alla base delle misure di salvaguardia.

Art. 7 (Modifiche agli artt. 89 bis e 100 della l.r. 6/2010)

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" sono stati introdotti, all'art. 18, commi 3 e 4, obblighi per l'installazione di impianti a metano per i distributori già esistenti situati in zone di superamento dei limiti del PM10, con un erogato al 31/12/2015 e al 31.12.2017, rispettivamente superiore a 10 e 5 milioni di litri.

Nel caso degli impianti con erogato superiore a 10 milioni di litri è previsto l'obbligo di presentare un progetto entro il 2018 al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e metano entro il 31 dicembre 2020.

In Regione Lombardia i limiti del PM10 sono superati in tutte le Province.

Gli obblighi previsti dal d. lgs. sopra citato sono stati recepiti da Regione Lombardia con l'articolo 14 della l.r. 15/2017, che ha altresì introdotto sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento agli obblighi di realizzazione, tra l'altro, delle attrezzature di erogazione del prodotto metano.

Per monitorare il rispetto degli obblighi in esame sono stati stipulati da Regione Lombardia specifici Accordi e Convenzioni con le maggiori società petrolifere e della grande distribuzione organizzata. Gli impianti in obbligo per erogato superiore a 10 milioni di litri sono risultati 16.

A causa di criticità verificatesi in fase di realizzazione degli impianti di erogazione del metano, dovute nella maggior parte dei casi alle difficoltà e lentezza nelle operazioni di allacciamento alla rete del gas metano che richiedono diversi mesi (circa 18/20), aggravate notevolmente dalla situazione di emergenza sanitaria provocata dall'epidemia da COVID-19 ancora in corso, per alcuni titolari degli impianti non sarà possibile rispettare il termine di conclusione dei lavori previsto al 31/12/2020.

La proposta di modifica all'art. 89 bis prevede, pertanto, al fine di non aggravare la situazione economica delle imprese del settore, che la disposizione sanzionatoria di cui al comma 4, in relazione all'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e metano entro il 31 dicembre 2020, si applichi a partire dal 1 gennaio 2022. Fermo restando, quindi, l'obbligo previsto dalla legge per gli impianti di distribuzione di carburanti di cui al comma 1 dell'art. 89 bis, di realizzare entro il 31 dicembre 2020 i lavori per dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di metano, la sanzione relativa alla violazione di tale obbligo troverà applicazione solo per le violazioni occorse dal 1 gennaio 2022.

Pertanto, in relazione alle violazioni degli obblighi verificatisi fino al 31 dicembre 2021 non sarà attivata, da parte delle autorità a ciò preposte, nessuna delle fasi in cui si articola il procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 689/1981.

Viene, inoltre, modificato l'art. 101 comma 4 ter concernente le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi di cui all'art. 89 bis entro i termini ivi previsti, per adeguare tale disposizione alle modifiche introdotte al comma 4 bis dell'art. 89 bis.

Titolo II Ambito socio-sanitario

Art. 8 (Modifiche alla l.r. 8/2011)

L'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità, previsto dall'art. 9 della legge in oggetto, è stato istituito presso la Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 16/1992 che è stata contestualmente abrogata.

A distanza di otto anni è entrato in vigore il d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) alla luce del quale si ritiene opportuno, anche secondo una logica di semplificazione amministrativa, che questa tipologia di enti venga ricondotta alle categorie di enti del terzo settore, con regole uniformi, pur nelle more della piena operatività del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e della conseguente revisione della l.r. 1/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), anche in considerazione degli attuali e più stringenti requisiti di legge per ottenere contributi pubblici.

Si evidenzia inoltre che il RUNTS ha, fra l'altro, una funzione di trasparenza – anche rispetto all'applicazione della normativa fiscale – nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con gli enti del terzo settore.

Le modifiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8 sono semplicemente dovute ad esigenze di coordinamento formale.

Titolo III

Ambito territoriale

Art. 9 (Disposizione in merito alla designazione e nomina da parte della Regione del componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020)

L'articolo 6, comma 1, del c.d. decreto semplificazione (D.L. 76/2020) ha introdotto in via temporanea – sino al 31 dicembre 2021 – l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Il Collegio ha compiti in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

In base all'art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020, il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti (o 5 in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste), in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, la normativa statale prevede che questo sia designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

L'art. 6, comma 5, del D.L. 76/2020 prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di costituire un collegio consultivo tecnico anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto; esso, in tal caso, è formato da tre componenti, due nominati dalla stazione appaltante e il terzo nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

Con la presente proposta si rinvia ad apposito provvedimento di Giunta regionale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei casi e delle modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente e del terzo componente del collegio consultivo tecnico disciplinato dall'art. 6, del d.l. 76/2020.

Art. 10 (Modifica dell'art. 21 della l.r. 26/2003)

L'integrazione normativa proposta all'articolo 21 della l.r. 26/2003 (mediante inserimento dei nuovi commi 15 bis e 15 ter) costituisce espressione della potestà legislativa regionale in materia di governo del territorio, in quanto è volta a dare indicazioni procedurali semplificate ai comuni, ai fini del recepimento nei relativi strumenti urbanistici:

- delle cd. 'varianti *ex lege*' - con cambio di destinazione d'uso dei siti contaminati - a seguito di approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242, comma 7, d.lgs. 152/2006 (secondo cui l'autorizzazione dell'intervento costituisce variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità e urgenza ed indifferibilità dei lavori) e ai fini del rispetto dei limiti di accettabilità necessari alla tutela della salute e dell'ambiente (nuovo comma 15 bis dell'articolo 21 della l.r. 26/2003);
- delle indicazioni sulle limitazioni d'uso derivanti dalle verifiche ambientali effettuate dalle autorità competenti sullo stato qualitativo delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) anche nelle fasi che precedono l'approvazione dell'intervento di bonifica, nel solco di quanto previsto dalla normativa statale in materia e, in particolare, dagli articoli 240, comma 1, lettera o), 242, comma 4, e 248, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (nuovo comma 15 ter dell'articolo 21 della l.r. 26/2003).

Si evidenzia, al riguardo che, in base alla normativa nazionale, gli obiettivi di bonifica, ovvero il raggiungimento del riuso consentito del suolo, derivano dalla destinazione urbanistica d'uso dello stesso. Bonifica e uso del suolo sono fattori inscindibili.

Quando la destinazione funzionale è giuridicamente ammissibile solo nella misura in cui è possibile che le matrici ambientali rispettino i limiti di accettabilità necessari alla tutela della salute e dell'ambiente,

l'approvazione del progetto di bonifica innova sullo strumento urbanistico. Con la modifica proposta al comma 15 bis, stante la variante urbanistica disposta *ex lege*, si prevede una modalità semplificata del relativo recepimento nello strumento urbanistico comunale: in sostanza, anziché seguire la procedura ordinaria di variante al PGT ai sensi dell'articolo 13, commi da 2 a 12, della l.r. 12/2005, basterà l'approvazione di una deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, come attualmente disposto dall'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005 per i casi di correzione di errori materiali, rettifiche e interpretazioni autentiche degli atti di PGT. Tale adeguamento comunale alla variante urbanistica *ex art.* 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006, una volta deliberato ai sensi della normativa regionale richiamata, sarà depositato presso la segreteria comunale e pubblicato nel sito informatico dell'amministrazione comunale.

La stessa modalità semplificata potrà essere applicata anche nei casi in cui si renda necessario recepire le limitazioni d'uso, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, derivanti dalle verifiche ambientali di cui al nuovo comma 15 ter, fermo restando quanto previsto al riguardo dalla normativa statale (e, in particolare, dall'articolo 251, comma 2, del d.lgs. 152/2006).

Art. 11 (Disciplina della modalità di presentazione delle istanze di AIA e di autorizzazione unica in materia di rifiuti mediante uno specifico e univoco applicativo regionale Modifiche agli articoli 17 e 18 della l.r. 11/2020)

Finalità della proposta è quella di semplificare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Milano e dell'autorizzazione unica in materia di rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 26/2003, sviluppando le misure già disposte dalla l.r. 11/2020 (articoli 17 e 18) con cui sono stati introdotti specifici applicativi regionali finalizzati ad assicurare una maggiore uniformità sul territorio regionale e ad agevolare, mediante digitalizzazione, l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli iter istruttori dei procedimenti in questione; la citata legge regionale, infatti, prevede, in particolare, che le istanze, le comunicazioni e la relativa documentazione siano presentate e gestite attraverso una piattaforma unica regionale messa a disposizione, degli operatori interessati, delle autorità competenti.

Più nello specifico, con la presente disposizione si intendono stabilire, anche in forza di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 222/2016, ulteriori forme di semplificazione per il rilascio delle suddette autorizzazioni, razionalizzando i procedimenti autorizzativi, riducendo i tempi ed i costi a beneficio degli operatori e alleggerendo, al contempo, alcune attività delle amministrazioni pubbliche dedicate unicamente al trasferimento di pratiche da un ente all'altro. Si coglie, altresì, l'opportunità di fornire un chiarimento di carattere normativo a fronte di procedimenti amministrativi gestiti in modo disomogeneo sul territorio alla luce delle diverse indicazioni emergenti dalle norme ambientali di settore (d.lgs. 152/2006 parte Seconda e parte Quarta) e dal DPR 160/2010 per quanto concerne l'individuazione delle autorità procedenti.

Ad oggi infatti, sulla base di quanto previsto dal DPR 160/2010, le istanze dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dell'autorizzazione unica in materia di rifiuti vengono presentate al SUAP (peraltro con modalità disomogenee sul territorio) e dallo Sportello 'trasferite' alle autorità competenti (generalmente le Province/la Città metropolitana) con conseguente dilatazione dei tempi di conclusione dei procedimenti a danno – in primis – degli operatori. Come appurato dalle attività di monitoraggio effettuate da Regione Lombardia, anche attraverso studi specifici, il contributo degli Sportelli Unici nell'ambito dei procedimenti in questione, caratterizzati da un'elevata complessità tecnico-amministrativa, si limita al mero trasferimento delle pratiche (attività che implica comunque un sovraccarico degli Sportelli) e non apporta i vantaggi in termini di efficacia ed economicità del procedimento auspicati dal DPR 160/2010. Peraltro, nell'ambito della stessa attività di monitoraggio, è emerso che, a fronte delle criticità procedurali rilevate, in molti casi, le istanze relative ai procedimenti in questione vengono già – di prassi – trasmesse direttamente alle Autorità competenti e non agli Sportelli, con conseguente comportamento difforme sul territorio.

Tenuto conto di ciò e considerato che l'implementazione degli applicativi per la gestione delle istanze introdotte dalla LR 11/2020 assicurerà una gestione telematica ed uniforme del procedimento, si ritiene che l'attività di raccolta e trasferimento della pratica effettuata dal SUAP sia, di fatto, assolta dagli applicativi.

Nello spirito di quanto previsto dall'art. 29 comma 2-quater della l. 241/1990, tale disposizione, nel prevedere la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti all'autorizzazione integrata ambientale e l'autorizzazione unica in materia di rifiuti, di competenza regionale e provinciale, mediante un applicativo digitale, assicura una semplificazione ed una maggiore celerità degli iter istruttori e concorre, in tal modo, a raggiungere maggiori livelli di tutela previsti dalla normativa statale. Dal momento che le suddette autorizzazioni sono incluse tra le attività di cui alla Tabella A del d.lgs. 222/2016, si ritiene che con tale proposta di modifica si

dia applicazione – mediante la promozione della digitalizzazione e la razionalizzazione del procedimento – anche alle previsioni di cui all’articolo 5 dello stesso d.lgs., ai sensi del quale *“Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”*.

Come noto, anche in base alla giurisprudenza costituzionale (sent. Co. Cost. 15/2010), la disciplina dello sportello unico è ispirata a esigenze di semplificazione e di concentrazione procedimentale: si ritiene che lo scopo perseguito con l’istituto del SUAP, nell’ambito di regimi amministrativi di competenza regionale quali quelli di cui alla presente proposta legislativa (cfr. art. 7, commi 4 ter e 7, e art. 208 del d.lgs. 152/2006), possa essere più adeguatamente perseguito attraverso un procedimento unico gestito tramite gli applicativi messi a disposizione della Regione, come previsto dagli articoli 17, c. 1 lett. j) e 18 c. 1 della l.r. 11/2020.

Art. 12 (Modifiche agli artt. 2 e 13 della l.r. 24/2006)

Il presente articolo apporta modifiche agli articoli 2 e 13 della l.r. 24/2006; in particolare la modifica proposta alla lettera a) del comma 1 è finalizzata ad aggiornare la composizione del ‘Tavolo istituzionale aria’, sede di confronto istituzionale in tema di qualità dell’aria; la modifica determinerà l’aggiornamento della disciplina regionale, oggi contenuta nella deliberazione istitutiva del Tavolo n. VIII/4444 del 28 marzo 2007.

Le modifiche proposte alle lettere b) ed c) del comma 1 derivano dalla necessità di adeguamento della disposizione normativa all’evoluzione tecnologica dei sistemi di abbattimento intercorsa dall’epoca di approvazione della legge, ai fini della riduzione dell’emissione degli inquinanti in atmosfera a tutela della salute pubblica; per tale finalità, si specifica, altresì, la competenza della Giunta regionale a individuare la tipologia di veicoli, rientranti nell’esclusione dalle limitazioni alla circolazione, prevista dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 13, e, sulla base dell’evoluzione tecnologica, a definire gli “efficaci sistemi di abbattimento” degli inquinanti previsti dalla lettera c) del comma 4 dell’articolo 13, considerando non più soltanto le polveri sottili, ma anche altri inquinanti, tra cui, ad esempio, gli ossidi di azoto (al riguardo, si richiama la DGR n. X/3606 dello scorso 28 settembre 2020 ‘Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da Covid-19’).

Art. 13 (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’art. 5 della l.r. 24/2006 come modificato dalla l.r. 18/2020 e modifica agli artt. 4 e 28 della l.r. 18/2020)

Il **comma 1** ha la finalità di onorare l’impegno assunto con nota prot. A1.2020.0328045 del 01/10/2020 a seguito delle osservazioni all’art. 16, della LR 18/2020 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e prevede l’esplicita previsione che le misure previste in questo articolo sono realizzate nel quadro delle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Prevede, altresì, che nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico, previa intesa con lo Stato, le azioni previste dalla questa disposizione regionale saranno realizzate nel rispetto della normativa statale vigente per interventi in aree sottoposte a vincolo, ivi compreso il parere delle competenti articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il **comma 2** ha la finalità di onorare l’impegno assunto con nota A1.2020.0332738 del 06/10/2020, a seguito delle osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, con abrogazione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 4 della LR 18/2020 (lettera a) del comma 3). Il comma ha anche la finalità di onorare l’impegno assunto con nota prot. A1.2020.0328045 del 01/10/2020 a seguito delle osservazioni all’art. 28, comma 1, della LR 18/2020 da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e prevede l’esplicita esclusione dei DURC e delle autorizzazioni dovute per i beni culturali e delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dalla proroga di validità degli atti, titoli e termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso art. 28, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (lettera b) del comma 3).

Art. 14 (Entrata in vigore)

L’articolo dispone l’entrata in vigore della legge.